

Oggetto: Nomina Commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005;

Rilevato che fra le disposizioni che risultano di piu’ immediato impatto per l’attività e l’organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall’art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro il 30 gennaio 2006, sia ripristinata la Commissione elettorale comunale;

Osservato che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006, n. 23 è stata pubblicata la L. 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione in Legge con modificazioni del D.L. 03 gennaio 2006, n. 1 recante altresì modificazioni alla composizione della Commissione elettorale comunale;

Considerato che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dalla citata legge di conversione 27/01/2006 n. 22 del D.L. 03/01/2006 n. 1, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270 che recita: *“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”*

Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

Precisato peraltro che all’interno del Consiglio comunale è rappresentata la minoranza per cui uno almeno dei componenti eletti deve essere espressione della stessa;

Visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- la legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione con modificazioni del D.L. 3 gennaio 2006, n.1;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270;

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- schede raccolte: 14

- schede bianche: 0
- schede nulle: 0

Hanno ottenuto voti:

- WEBER CLAUDIO: nr. 5
- BREGANTINI LUIGI: nr. 4
- DOLZAN ANDREA: nr. 5

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- schede raccolte: 14
- schede bianche: 0
- schede nulle: 0

Hanno ottenuto voti:

- DALPIAZ FERRUCCIO: nr. 5
- DOLZAN SARA: nr. 4
- DALPIAZ LUCIANO: nr. 5

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale, i signori consiglieri:

- WEBER CLAUDIO
- BREGANTINI LUIGI
- DOLZAN ANDREA *che rappresenta la minoranza consiliare*

2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:

- DALPIAZ FERRUCCIO
- DOLZAN SARA
- DALPIAZ LUCIANO *in rappresentanza della minoranza consiliare*

3. la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'Albo per 10 giorni consecutivi.